

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 08/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 18/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.559,10, di cui € 255,00 a titolo di "commissioni istruttorie", € 535,84 a titolo di commissioni di attivazione, € 217,60 a titolo di commissioni di gestione ed € 744,60 a titolo di commissioni di intermediazione, il tutto al netto dell'importo di € 193,94 già riconosciuto dalla resistente;

oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione;

il rimborso delle spese di assistenza legale, quantificate in € 300,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;

la non applicabilità della sentenza Lexitor della CGUE alla presente controversia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita ex multis Tribunale di Vicenza n. 1907/2020). Allega, altresì, un'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa nell'ambito di un procedimento ex art. 702bis c.p.c. promosso dalla stessa banca al fine di ottenere una dichiarazione di accertamento negativo del credito, che ha riconosciuto l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano e, pertanto, ha

stabilito che la banca non è tenuta a restituire somme ulteriori rispetto a quelle già rimborsate in sede di estinzione anticipata;

la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;

la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis, trattandosi di costi up front e quindi ristorabili col diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, quattro decisioni del Collegio di Napoli);

nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio, prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento di incarico); richiama le sentenze nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni di intermediazione, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico). Parimenti, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del prestito;

con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo (€ 473,66), calcolata secondo il criterio pro rata temporis;

la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;

la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo (€ 473,66); in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni (€ 193,94).

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura up-front le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione (di cui alla lett. A e B del prospetto economico), perché

remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto (Coll. di Bari, dec. n. 3204/2020).

Anche i costi di intermediazione del credito, previsti alla lett. F del contratto, hanno carattere up front, avendo l'intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, la società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b. (in tal senso, fra le altre, Coll. di Bari, dec. n. 23783/2018).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.

Natura invece recurring hanno le commissioni di gestione (lett. C) perché riferite all'intera durata del prestito, per il rimborso delle quali il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, "parte integrante" del contratto medesimo. L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. L'importo riconosciuto al cliente in conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione (€ 193,94) corrisponde alla somma delle quote maturate in corrispondenza delle rate successive alla 52ma. Pertanto, nulla residua in favore del cliente per questa voce di costo (in termini cfr. Coll. di Bari, dec. n. 5585/2020).

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	4,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,48%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 255,00	€ 155,17		€ 155,17
☐	commissioni di attivazione (up front)	€ 946,08	€ 536,11	€ 326,24		€ 326,24
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 217,60	€ 132,41	€ 193,94	€ 0,00
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 1.314,00	€ 744,60	€ 453,10		€ 453,10
☐						
☐						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 935
interessi legali	si

Sulla richiesta di rivalutazione monetaria, si richiama il consolidato orientamento di questo Collegio (ex multis Coll. di Bari, dec. n. 1261/18), secondo cui "non meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)".

Anche la richiesta di rifusione delle spese legali non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 935,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS